

### Libri obbligatori per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

**A**rrivano i libri obbligatori sulla sicurezza dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Entro il 3 aprile 2008, i datori di lavoro e i medici competenti dovranno istituire rispettivamente un registro e le cartelle sanitarie dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Lo stabilisce il dm n. 155 del 12 luglio del ministero della salute pubblicato in *G.U.* n. 217 di ieri, contenente il regolamento previsto dall'articolo 70 del dlgs 626/1994 (T.u. sicurezza). In alternativa a quella cartacea, il provvedimento prevede l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati, sia per il registro che per le cartelle. I dati raccolti in registri e cartelle andranno conservati per 40 anni.

#### Esposizione a rischio

Il dm dà attuazione al sistema informativo relativo agli accertamenti sanitari dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Sistema che si applica ai settori di attività, pubblici e privati, che rientrano nel campo di applicazione del dlgs n. 626/1994 (praticamente tutti i settori).

#### Il registro

A norma dell'articolo 70 del dlgs n. 626/1994, il registro di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni deve essere istituito dal datore di lavoro, secondo il modello allegato al dm n. 155/2007 in esame. Una copia del registro, che è costituito da fogli legati e numerati progressivamente, va inviato in busta chiusa, siglata dal medico, all'Ispe (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) e all'organo di vigilanza competente per territorio (Asl) entro 30 giorni dalla sua istituzione.

#### La cartella

Le cartelle sanitarie e di rischio, a norma dell'articolo 17 del dlgs n. 626/94, devono essere istituite e compilate dal medico competente secondo il modello allegato al dm n. 155/2007 in esame. Anche questi documenti sono costituiti da fogli legati e numerati progressivamente. Le cartelle

vanno utilizzate anche nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti.

#### La conservazione

Tempi lunghi per la conservazione dei nuovi documenti. I dati sanitari raccolti, in particolare, vanno custoditi per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni. Il periodo di conservazione si riduce a 30 anni dalla cessazione del lavoro se l'esposizione è relativa a radiazioni ionizzanti.

#### Sistemi alternativi

In alternativa all'istituzione e aggiornamento di registri e cartelle cartacee, è possibile impiegare sistemi di elaborazione automatica dei dati per una tenuta informatizzata. In tal caso, al fine di preservare il diritto alla *privacy* (dlgs n. 196/2003), i datori di lavoro e i medici competenti devono adottare adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, anche mediante ricorso a tecniche di cifratura delle informazioni

che assicurino accessi selettivi.

#### Entrata in vigore

Il dm entrerà in vigore il 3 ottobre. Entro sei mesi da tale data (quindi entro il 3 aprile 2008), datori di lavoro e medici competenti devono provvedere all'istituzione dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio. In fase di prima applicazione, per consentire all'Ispe l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro provveda a richiedere all'Ispe medesimo una copia delle informazioni relative ai lavoratori dipendenti con esperienze passate di rapporti di lavoro con rischi da esposizione. La richiesta dovrà avvenire non prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, quindi potrà avvenire dopo il 3 ottobre 2008. Nelle more, il datore di lavoro potrà acquisire le informazioni di cui necessita dalla documentazione in possesso dei lavoratori.

*Carla De Lellis*